

Direzione contenuti audiovisivi

Prot. n. DDA/0000592 del 22 febbraio 2021

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/3306, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1409/DDA/LC)

Con istanza DDA/3306, pervenuta in data 17 febbraio 2021 (prot. n. DDA/0000550), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet <https://torrent4you.me>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

AUTORE	TITOLO	ANNO	LINK
Renato Zero	Motel	1977	<omissis>
Renato Zero	Uomo da bruciare	1976	<omissis>
Renato Zero	Mi vendo	1977	<omissis>
Renato Zero	Inventi	1974	<omissis>
Renato Zero	Baratto	1979	<omissis>
Renato Zero	Manichini	1977	<omissis>
Renato Zero	Morire qui	1977	<omissis>
Renato Zero	Triangolo	1979	<omissis>
Renato Zero	Sesso o esse	1979	<omissis>
Renato Zero	Sbattiamoci	1979	<omissis>
Renato Zero	Tua idea	1979	<omissis>
Laura Pausini	Benvenuto	2011	<omissis>
Laura Pausini	Non ho mai smesso	2011	<omissis>
Laura Pausini	Bastava	2011	<omissis>
Laura Pausini	Le cose che non mi aspetto	2011	<omissis>
Laura Pausini	Mi tengo	2010	<omissis>
Laura Pausini	Ognuno ha la sua matita	2011	<omissis>
Laura Pausini	Inedito	2011	<omissis>
Laura Pausini	Come vivi senza me	2011	<omissis>



Direzione contenuti audiovisivi

Laura Pausini	Nel primo sguardo	2011	<omissis>
Laura Pausini	Nessuni sa		<omissis>
Laura Pausini	Celeste	2011	<omissis>
Laura Pausini	Tutto no fa te	2011	<omissis>
Laura Pausini	Ti dico ciao	2011	<omissis>
Antonello Venditti	Che fantastica storia è la vita	2003	<omissis>
Antonello Venditti	Ci vorrebbe un amico	1984	<omissis>
Antonello Venditti	Amici mai	1991	<omissis>
Antonello Venditti	Piero e cinzia	1984	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: “*Si evidenzia che il tentativo di rimozione selettiva operato dalla SIAE sul sito oggetto della presente istanza non è andato a buon fine. Sullo stesso risultano ancora presenti le opere segnalate. Si rappresenta inoltre il carattere massivo delle violazioni al diritto d'Autore*”.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato dalla società Namecheap Inc., con sede in 4600 East Washington St., Phoenix, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@namecheap.com per conto di WhoisGuard, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento di dati dell'utente, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica legal@whoisguard.com;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come *reverse proxy* per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di *hosting* sono forniti dalla società Videotron, con sede in 150 rue Beaubien Ouest, Montreal, Canada, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@videotron.ca. Alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati in Canada.

Direzione contenuti audiovisivi

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza “**DDA/3306**”, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 5 marzo 2021**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore